# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**n. 154**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 27 dicembre all' 8 gennaio 1992)**

## INDICE


ANGELONI: per la trasmissione urgente, da parte della Dalmine, all'ufficio regionale del lavoro della Toscana dell'elenco dei lavoratori già dipendenti dello stabilimento di Massa posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (4-07103) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim delle partecipazioni statali*) *Pag.* 5563

CASOLI: sulla veridicità delle notizie stampa relative alla Valtur (4-05782) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 5564

CORLEONE ed altri: sulla correttezza dell'operato della Cassa di risparmio di Messina nell'erogazione di un prestito alla società FIDA, esecutrice dei lavori di sbancamento nel corso dei quali sono stati effettuati importanti ritrovamenti archeologici, occultati o dispersi, in località Pistunina (Messina) (4-06743) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5566

IMPOSIMATO: sul mancato pagamento dei mandati relativi agli stipendi del personale comunale di Roccaromana (Caserta) da parte della Banca popolare di Pietramelara (4-06660) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5567

LEONARDI: sul ritardo nella concessione dello stanziamento necessario per l'inizio dei lavori del primo lotto del tratto autostradale Novara-Malpensa (Milano) (4-07240) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 5571

MANCIA ed altri: sulle notizie relative alla ventilata cessione, da parte dell'Insud, di alcune quote azionarie della Valtur alla Finbrescia e al Club Mediterranée (4-05138) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) *Pag.* 5564

POLLICE: sulla veridicità delle notizie stampa relative a condizionamenti esterni ed interni ai danni della Valtur (4-05768) (risp. MANNINO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 5574

sulla correttezza dell'operazione relativa alla vendita di azioni ordinarie e privilegiate della GIFIM (4-06134) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5575

sul progetto di area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero del comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) (4-06722) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 5577

per l'invio di una ispezione in località Acero per accertare il rispetto dell'annullamento dell'autorizzazione alla costruzione di un'area attrezzata per il turismo e rifugio ostello nel comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) (4-07120) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 5581

sul mancato pagamento dell'affitto del suo ufficio di Siracusa, di proprietà dell'INA, da parte del sottosegretario Luigi Foti (4-07175) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 5583


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ANGELONI. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che la società Dalmine spa non ha provveduto – a tutt'oggi – a trasmettere all'Ufficio regionale del lavoro della Toscana l'elenco dei lavoratori già dipendenti dello stabilimento di Massa, posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);

considerato che tale inadempienza non consente alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Massa-Carrara di procedere alla compilazione della graduatoria generale dei lavoratori in CIGS aventi titoli per concorrere all'attribuzione dei posti disponibili presso gli uffici pubblici da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 in base alla riserva dei posti stessi in misura del 30 per cento come stabilito dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 407 del 1990 ed elevata al 50 per cento dall'articolo 28 della legge n. 223 del 1991;

atteso che l'impossibilità di compilare la graduatoria, per la ragione anzi detta, da parte della sezione circoscrizionale per l'impiego di Massa-Carrara finisce per danneggiare i lavoratori Dalmine e tutti gli altri lavoratori della zona che si trovano in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni i Ministri competenti vorranno svolgere, senza indugio, per indurre la società Dalmine spa a trasmettere con urgenza all'Ufficio regionale del lavoro della Toscana l'elenco dei lavoratori dello stabilimento di Massa posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.

(4-07103)

(24 ottobre 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, acquisite notizie dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si fa presente che la società Dalmine aveva erroneamente trasmesso all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara anzichè all'ufficio regionale del lavoro di Firenze l'elenco dei lavoratori già dipendenti dallo stabilimento di Massa, posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il successivo inoltro all'ufficio regionale competente, ancorchè sollecitamente compiuto, ha quindi comportato un ritardo negli adempimenti successivi. Non risulta, peraltro, che i lavoratori interessati abbiano ricevuto nocumento da tale disguido poichè ad oggi non vi sono state assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 riservate a lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria.

*Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali*
ANDREOTTI

(27 dicembre 1991)

CASOLI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - L'interrogante chiede di conoscere, in relazione alle notizie pubblicate da «La Repubblica» sulla società turistica Valtur, il 3 gennaio 1991, se queste rispondano a verità, ed in questa eventualità, quali iniziative il Ministro competente intenda adottare al fine di garantire l'ottimale gestione del settore turistico a tutela del pubblico interesse e per rimuovere eventuali ostacoli di non limpida chiarezza.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali siano i progetti di sviluppo della Valtur nel Mezzogiorno d'Italia.

(4-05782)

(16 gennaio 1991)

MANCIA, CASOLI, GUIZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

se rispondano a verità le notizie secondo le quali l'Insud avrebbe intenzione di cedere il 20-25 per cento delle proprie quote azionarie della Valtur di cui attualmente detiene il 51 per cento del capitale;

se rispondano, parimenti, a verità le notizie secondo le quali la cessione sarebbe «pilotata» per permettere l'acquisto di tali quote da parte della Finbrescia e del Club Méditerranée che, insieme, detengono già il 45 per cento circa delle azioni Valtur.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere, ove fossero confermate queste notizie, come possa conciliarsi una operazione del genere con l'obiettivo dichiarato dal Governo di valorizzare il turismo nel Mezzogiorno, anche attraverso l'intervento pubblico che nella Valtur può trovare concreta espressione e soprattutto se si considera che è l'unica delle 12 aziende dell'Insud a chiudere in attivo il proprio bilancio.

Gli interroganti, infine, sollecitano il Governo a spiegare allora come pensi di rendere coerente l'obiettivo di non dismettere le aziende in attivo da parte dello Stato, con l'eventuale intenzione di cedere le quote Valtur a meno che l'operazione non nasca dal proposito di favorire privati come la Finbrescia, o, addirittura, società concorrenti, come il Club Méditerranée che da oltre 10 anni esercita già una forma indiretta di controllo sulla struttura della Valtur attraverso la nomina del direttore generale, nella persona di un funzionario del Club stesso di nazionalità francese.

(4-05138)

(25 luglio 1990)

RISPOSTA. (*) - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto facendo presente che la società finanziaria Nuove iniziative per il Sud - Insud spa - ha giustificato come segue l'iniziativa. Nella seduta del 10 aprile 1991, a

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

conclusione della trattativa da tempo avviata con la Sanpaolo Finance spa, il consiglio di amministrazione della Insud ha dato mandato al suo presidente di stipulare l'atto di cessione del 30 per cento delle azioni della Valtur in suo possesso ad un prezzo che tenesse conto delle valutazioni a suo tempo effettuate dalla American Appraisal Italia e dei più recenti risultati della controllata. Il contratto di cessione è stato sottoscritto il 24 aprile 1991, per cui attualmente la compagine azionaria della Valtur risulta costituita dai seguenti più importanti azionisti: Insud per il 21 per cento; Club Mediterranée per il 23 per cento; Finbrescia per il 22,3 per cento e l'acquirente Sanpaolo Finance per il 30 per cento.

La Insud ha chiarito di essersi risolta ad avviare e concludere l'operazione di cessione sulla base di due considerazioni fondamentali. La prima, di carattere economico, è consistita nel fatto che la Valtur ha chiuso il bilancio al 30 ottobre 1990 con un utile di 5.472 milioni di lire, notevolmente inferiore a quello dell'esercizio precedente che era stato di 12.178 milioni di lire, mentre premono ulteriori impegni per l'apertura di 4 nuovi villaggi (tra cui quello di Stintino in Sardegna), sono in fase avanzata di progettazione altri villaggi ed urge la realizzazione di consistenti opere di ammodernamento per i villaggi già esistenti. La seconda, di natura giuridica, si ricollega alla esigenza di riportare la partecipazione Insud nei limiti stabiliti dall'articolo 6, secondo comma, lettera *h*) della legge n. 64 del 1986 e ribaditi dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, secondo cui è previsto che la partecipazione degli enti di promozione costituiti in società finanziarie (tra i quali è ricompresa la Insud) al capitale di rischio delle imprese produttrici di beni e di servizi deve assumere posizione di minoranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validità economica delle iniziative (tale prescrizione è naturalmente recepita anche dall'articolo 5, comma 8, dello statuto dell'Insud).

Per effetto di tale operazione, che ha comportato un prezzo di cessione di oltre 40 miliardi, comprensivo di interessi, pagabile in sei rate sino al 30 aprile 1996 ad un tasso di interesse composto del 10 per cento annuo, la Insud ritiene di avere acquisito risorse da investire in nuove iniziative programmate, conservando nel contempo una posizione di rilievo nella Valtur ed assicurando alla società stessa un qualificato *partner* a capitale pubblico in grado di assisterla nella acquisizione dei capitali necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo di cui sopra si è detto.

La Insud tiene a sottolineare, infatti, come, in sede di stipula, la Sanpaolo Finance abbia assunto una serie di impegni sia per favorire l'ingresso in borsa della Valtur, sia per contribuire ad indirizzare la società stessa a fini di un maggiore sviluppo nazionale ed internazionale, ma con particolare riguardo alla acquisizione e commercializzazione di nuovi flussi turistici verso il Mezzogiorno.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MANNINO

(27 dicembre 1991)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il 18 giugno 1991 il senatore Corleone ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-06541) al Ministro per i beni culturali e ambientali, denunciando la vicenda dello scempio di importantissimi reperti archeologici venuti alla luce in località Pistunina, in provincia di Messina;

che tali reperti erano venuti alla luce nel corso di lavori di sbancamento effettuati dalla ditta FIDA degli imprenditori Gioacchino Finocchiaro e Cesare D'Amico;

che, al fine di evitare il blocco dei lavori, i responsabili della società hanno tentato di tenere nascosta la notizia dei ritrovamenti, scaricando in mare e nelle discariche ogni reperto archeologico che veniva alla luce;

che tutto ciò avveniva nonostante la sopraintendenza ai beni ambientali e culturali di Messina seguisse l'andamento dei lavori già da aprile;

che l'impresa FIDA stata eseguendo questi lavori di sbancamento su un'area di 4.000 metri quadrati, finalizzati alla costruzione di un centro commerciale polifunzionale;

che risulta che alla impresa Fida sono stati erogati dalla Cassa di risparmio di Messina circa 15 miliardi e 500 milioni, a fronte di un fido garantito di 200 milioni, trovandosi quindi in una situazione di incapienza;

che sono state sollevate numerose perplessità sulle modalità con le quali l'ipoteca di primo grado ha sostituito una operazione chirografica;

che infine risulta anche che per l'acquisizione di un terreno limitrofo (necessario per raggiungere una certa quota di edificabilità) sono state effettuate pesanti pressioni nei confronti dei proprietari, come risulta da atti giudiziari, giungendo ai limiti della prevaricazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali attività della vigilanza della Banca d'Italia volte a verificare la correttezza dell'operato della Cassa di risparmio di Messina;

se non si ritenga – in caso contrario – di sollecitare un immediato intervento della Banca d'Italia;

in quale data sia stato concesso il fido alla azienda FIDA e in quale data risulti essere stata accesa l'ipoteca;

quali iniziative la Cassa di risparmio di Messina abbia messo in atto – successivamente al blocco dei cantieri della società FIDA – per il rientro della considerevole somma erogata.

Gli interroganti chiedono infine di sapere quali interventi il Ministro intenda assumere di fronte a un caso che appare emblematico per l'intreccio fra affari, appalti, distruzione di beni culturali e assetto del territorio.

(4-06743)

(18 luglio 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, in relazione ad un finanziamento concesso ad una impresa edile

dalla Cassa centrale di risparmio VE per le province siciliane, filiale di Messina, si sollecita un intervento della Banca d'Italia.

Al riguardo, si premette che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza delle istituzioni creditizie.

In tale ambito, la facoltà di condurre ispezioni presso le aziende di credito, ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, è volta a verificare sul piano amministrativo l'andamento complessivo delle gestioni aziendali e non l'esecuzione di singole operazioni.

In ordine alla vicenda di cui è cenno nell'interrogazione si precisa che le decisioni in materia di concessione di fido sono rimesse dalla legge all'autonoma valutazione ed alla conseguente responsabilità degli organi aziendali.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto a richiedere ragguagli sulla questione alla citata Cassa che, in proposito, ha comunicato quanto segue.

L'intervento creditizio a breve termine in favore della «spa CMS (ex Fida)» ha avuto inizio nel 1987 per consentire all'azienda stessa, nelle more del perfezionamento di un'operazione fondiaria, l'acquisto di terreni.

Le operazioni chirografarie, quale il prefinanziamento del citato mutuo fondiario, erano garantite da terreni per i quali la società in questione aveva già ottenuto licenza edilizia per la costruzione di un centro polifunzionale.

A seguito di alcune controversie giudiziarie che hanno interessato la menzionata società, i tempi di realizzazione degli insediamenti edilizi sono slittati con consistenti aggravi dei costi e conseguenti ritardi nel perfezionamento dell'operazione fondiaria.

La Cassa di risparmio ha seguito costantemente l'evoluzione della vicenda giudiziaria, dispiegando adeguate azioni per la tutela dei propri crediti, garantiti anche dalle fidejussioni personali dei soci e dal pegno sull'intero pacchetto azionario della società.

Definite, nel 1989, le vicende giudiziarie, il consiglio di amministrazione della Sicilcassa ha deliberato in ordine alla concessione del mutuo fondiario che è stato perfezionato nel 1991.

La Sicilcassa ha, infine, segnalato che nel settembre 1991 la pretura circondariale di Messina ha disposto il dissequestro dell'area di proprietà della menzionata società, destinata ad insediamenti immobiliari.

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

(24 dicembre 1991)

---

IMPOSIMATO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che desta preoccupazione il comportamento della Banca Popolare di Pietramelara (Caserta) e del suo direttore, dottor Iannaccone, a

causa del rifiuto di pagare gli stipendi al personale dipendente del comune di Roccaromana (Caserta) su mandati di pagamento compilati dall'Ufficio ragioneria del comune;

che è veramente grave che, nonostante le sollecitazioni del sindaco e le promesse da parte del direttore della Banca, fino ad oggi non si sia provveduto in tal senso, anche per l'ostruzionismo di una impiegata della Banca, Maria Rosa Lombardo, preposta alla funzione della Tesoreria comunale amministrata dalla Banca di Ancona, che ha avuto divergenze nella qualità di assessore con l'amministrazione comunale della stessa località;

che sarebbero state sottoposte a pignoramento somme destinate a dipendenti comunali, sicchè l'atto di pignoramento dovrebbe considerarsi illegittimo e contrario alla legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni del mancato pagamento dei mandati da parte della Banca di Pietramelara.

(4-06660)

(9 luglio 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente quesiti in ordine al mancato pagamento di alcuni mandati a favore del personale dipendente del comune di Roccaromana (Caserta) da parte della Banca popolare di Ancona, filiale di Pietramelara, che svolge il servizio di tesoreria per conto del menzionato comune.

Al riguardo, si fa presente che le questioni relative ai rapporti tra gli enti e i propri tesorieri e quelle relative alla conformità dell'espletamento dei servizi anche a norme di legge trovano soluzione nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti interessate.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di accertamento ispettivo presso la menzionata banca, si precisa che i poteri attribuiti dalla legge agli organi preposti al controllo sul sistema creditizio sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza delle istituzioni creditizie.

In tale ambito, la facoltà di condurre ispezioni presso le aziende di credito, ai sensi dell'articolo 31 della legge bancaria, è attivabile al fine di verificare sul piano amministrativo l'andamento complessivo delle gestioni aziendali.

Pertanto, l'indagine su singoli atti o fatti è finalizzata a conseguire risultanze utili per la valutazione della funzionalità degli enti creditizi, non essendo consentite, in forza del principio di tipicità e legalità cui si informa l'esercizio dell'attività di vigilanza, deviazioni dal rispetto dei suddetti criteri.

La Banca d'Italia, interessata in proposito, ha comunque provveduto ad interpellare la citata azienda di credito, che ha fornito chiarimenti con l'accluso appunto.

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

(24 dicembre 1991)

---

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA VICENDA CON IL COMUNE DI ROCCAROMANA

La Banca popolare di Ancona ha assunto la gestione del servizio di tesoreria del comune di Roccaromana, subentrando nel contratto stipulato dalla Banca popolare Nicolò Monforte con sede in Pietramelara, a seguito dell'incorporazione di questa ultima da parte della prima, intervenuta con atto di fusione a rogito del notaio dottor Giorgio Sabatini di Ancona in data 27 dicembre 1989, repertorio n. 122517/32870.

In merito alla concreta gestione del servizio va innanzitutto precisato che, alla data odierna, sono stati regolarmente pagati tutti i mandati relativi agli stipendi consegnati dal comune di Roccaromana al tesoriere (mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1991).

Tutta la vicenda si incentra sulla contestazione mossa dal comune di Roccaromana al tesoriere Banca popolare di Ancona per il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 1991 al personale dipendente del comune.

Il sindaco del comune, congiuntamente ad altri tre assessori, con nota del 5 giugno 1991, protocollo n. 7, nell'esprimere preoccupazione per il mantenimento di un corretto rapporto di tesoreria, richiamava il tesoriere Banca popolare di Ancona alla osservanza della convenzione stipulata nonchè della vigente normativa in materia di finanza pubblica.

Il tesoriere dal canto suo, pur avendo fino a quel momento adottato un comportamento di estrema collaborazione con il comune, si vedeva costretto a puntualizzare, con nota del 21 giugno 1991, le motivazioni che impedivano il corretto svolgimento del servizio, ivi compreso il regolare pagamento degli stipendi al personale dipendente.

In sostanza, con la nota succitata, la Banca popolare di Ancona significava al comune di essere in possesso di mandati incompleti da un punto di vista formale, di non disporre di fondi liberi utilizzabili per la spesa corrente (*ex* articolo 11 della legge n. 440 del 1987) e di non poter ricorrere all'anticipazione di tesoreria, poichè la stessa costituiva per intero garanzia delle somme vincolate precedentemente utilizzate dal vecchio tesoriere, di non essere in possesso dell'elenco dei residui nè dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 24 aprile 1989, n. 144, e che quindi, essendo l'ente in situazione di dichiarato dissesto finanziario, il tesoriere non poteva non conformarsi al disposto del decreto ministeriale 19 marzo

1990 che all'articolo 2 precisa che «nelle more dell'approvazione ministeriale la gestione degli impegni deve essere condotta a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, con riferimento agli stanziamenti previsti per l'ultimo bilancio approvato, senza limiti temporali».

Nel contempo il tesoriere ricordava che il Ministero dell'interno, con circolare n. FL 22/89 del 27 giugno 1989, al paragrafo 11.6, ha chiarito che «la deliberazione del piano di risanamento fa sospendere i termini per la deliberazione del bilancio e fa iniziare un periodo di assoluto rigore con il pagamento delle sole spese espressamente previste dalla legge».

Tale principio veniva dallo stesso Ministero ribadito nella circolare n. FL 19/91 del 15 maggio 1991, paragrafo 7.

A questo punto, il comune di Roccaromana faceva ricorso, *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, al pretore di Teano, affinchè questi ordinasse alla Banca popolare di Ancona di procedere al pagamento degli stipendi.

Il pretore in data 3 luglio 1991 procedeva alla convocazione delle parti.

Acquisite le necessarie informazioni, nonchè la debita documentazione, rigettava l'istanza del comune per mancanza di un pregiudizio imminente ed irreparabile e compensava le spese.

Nell'ambito della sentenza, il pretore sottolineava la possibilità, peraltro anticipata dal tesoriere, che il comune di Roccaromana si avvalesse della facoltà di cui all'articolo 11 della legge n. 440 del 1987, in materia di utilizzo delle somme con vincolo di destinazione per la spesa corrente.

In seguito alla sentenza pretorile la giunta comunale, con delibera n. 164 del 22 luglio 1991, stabiliva di ricorrere alla utilizzazione delle somme vincolate per il pagamento della spesa corrente secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge n. 440 del 1987.

In data 30 luglio 1991, con nota protocollo n. 2501, il sindaco di Roccaromana restituiva al tesoriere gli ordinativi di pagamento respinti per mancanza dei requisiti essenziali, debitamente completati.

In data 1° agosto 1991, con nota protocollo n. 2539, lo stesso sindaco trasmetteva al tesoriere l'elenco dei residui presunti in carico all'anno 1991 e successivamente in data 10 agosto 1991, con nota protocollo n. 2604, invitava il tesoriere ad attenersi alle previsioni di cui ai castelletti indicati nei mandati e nelle reversali nelle more della relativa deliberazione.

A questo punto la Banca popolare di Ancona, essendo in possesso della necessaria documentazione, ineccepibile da un punto di vista formale, utilizzando le disponibilità finanziarie conseguenti alla citata deliberazione n. 164, procedeva alla regolare esecuzione dei mandati di pagamento, ivi compresi quelli relativi agli emolumenti del personale dipendente che, come specificato in premessa, non registrano arretrato, essendo stato perfezionato anche il pagamento relativo alla mensilità di agosto 1991.

Per completezza di informazione si riferisce che, in data 24 giugno 1991, il comune di Roccaromana presentava alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla procura della

Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, al pretore di Teano ed al prefetto di Caserta un esposto-denunzia contro la Banca popolare di Ancora lamentando «un comportamento ostruzionistico e comunque lesivo del buon diritto dell'ente, tanto da creare serie difficoltà nell'esercizio delle funzioni primarie del comune» ed evidenziando come «tutto questo ha avuto inizio, forse per pura e semplice coincidenza, da quando la signora Maria Rosa Lombardo, preposta alle funzioni delle tesorerie comunali amministrate dalla Banca popolare di Ancona, filiale di Pietramelara, ha avuto divergenze nella sua qualità di assessore comunale del comune di Roccaromana con l'amministrazione comunale».

In ordine al contenuto di detto esposto si rimanda, per quanto concerne le ragioni che hanno determinato il comportamento della Banca, a quanto in precedenza chiarito, mentre, per quanto concerne il riferimento alla posizione della dipendente Maria Rosa Lombardo si precisa quanto segue: la incompatibilità prevista dalla legge fra le funzioni di tesoriere e quella di consigliere-assessore comunale torna applicabile esclusivamente nei confronti della Banca e quindi dei suoi legali rappresentanti; la signora Lombardo non ha alcun potere decisionale e di rappresentanza dell'istituto, non appartenendo al personale direttivo dello stesso (e cioè alle categorie dei dirigenti e dei funzionari e neppure a quella immediatamente sottordinata dei quadri).

La stessa appartiene quindi al personale impiegatizio e come tale non ha alcuna funzione decisionale ma esclusivamente mansioni di tipo esecutivo; in particolare, per l'espletamento della propria attività dà attuazione alle direttive del titolare della sede di Pietramelara, il quale, a sua volta, per le questioni dubbie e di maggiore rilevanza, chiede l'intervento e si attiene alle disposizioni dei servizi centrali dell'istituto.

LEONARDI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che nella Conferenza dei servizi del 27 marzo 1991 è stato approvato il progetto della «tangenziale di Novara» usufruendo delle procedure previste per la realizzazione delle infrastrutture relative alle manifestazioni «Colombiane» del prossimo anno;

che tale progetto approvato costituisce di fatto il primo lotto del collegamento dell'autostrada Torino-Milano (A4) con l'aeroporto intercontinentale della Malpensa;

che tale approvazione avrebbe comportato il completamento dei lavori di esecuzione del suddetto «primo lotto» entro l'anno 1992;

che per l'esecuzione dei lavori fu assegnato con la legge n. 526 del 1985 un contributo di 50 miliardi che è stato poi recentemente integrato con fondi ANAS di altri 20 miliardi, il tutto quindi per una previsione complessiva di spesa di 70 miliardi;

che in proposito nel luglio dell'anno 1989 fu definita una specifica convenzione tra la concedente ANAS e la concessionaria «Società autostradale Torino-Milano spa»;

che tale realizzazione è prevista nel «Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione» (legge n. 531 del 12 agosto 1982);

che è ormai inderogabile e fondamentale attuare il progetto del «primo lotto» del collegamento autostradale Novara-Malpensa relativo

alla tangenziale di Galliate e al collegamento del Centro intermodale merci (CIM) di Novara con l'autostrada Torino-Milano;

considerato:

che nonostante quanto sopra richiamato a tutt'oggi non sono stati finanziati i lavori dell'opera citata in premessa;

che durante tutti questi mesi intercorrenti dall'approvazione del progetto, avvenuta nello scorso mese di marzo, ad oggi il susseguirsi di notizie ufficiose ha dato come non più disponibili le risorse già stanziate per complessivi 70 miliardi;

che non è stata data a tutt'oggi alcuna risposta alla lettera di richiesta di chiarimenti indirizzata all'attenzione del Ministro da parte dell'amministrazione provinciale di Novara in data 6 settembre 1991 avente come oggetto l'esigenza di un approfondimento in sede ufficiale della «questione» del finanziamento dell'opera;

che il consiglio provinciale di Novara in data 21 ottobre 1991 ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:«Ordine del giorno in merito al collegamento Novara-Malpensa approvato dal consiglio provinciale nella seduta del 21 ottobre 1991

Il consiglio provinciale di Novara,

avendo presente l'inderogabile necessità di attuare il progetto dell'autostrada Novara-Malpensa (primo lotto) relativo al collegamento della tangenziale di Galliate e del Centro intermodale merci (CIM) all'autostrada Torino-Milano, opera la cui urgenza è da tutti riconosciuta;

richiamate le decisioni assunte dagli organi preposti, sia localmente che a livello nazionale, per dare corso al progetto dell'opera in questione, tra cui il parere favorevole della Conferenza dei servizi del 27 marzo 1991 in cui venne approvato il primo progetto stralcio del collegamento Novara-Malpensa;

considerato che notizie ufficiose avevano dato come non più disponibili le risorse finanziarie stanziate per l'opera in questione ed esaminata la situazione determinatasi a seguito del mancato finanziamento del primo lotto dei lavori di collegamento Novara-Malpensa;

richiamata la lettera del 6 settembre 1991 del presidente e del vice presidente dell'amministrazione provinciale di Novara, con la quale si invitava il Ministro dei lavori pubblici a voler smentire le notizie riprese dalla stampa sulla indisponibilità degli stanziamenti per l'opera in questione, lettera rimasta, a tutt'oggi, senza alcuna risposta;

nel sollecitare una immediata risposta alla propria lettera del 6 settembre 1991,

impegna la giunta provinciale:

a richiedere al Ministro dei lavori pubblici una comunicazione tempestiva ed ufficiale che faccia piena luce sulla situazione;

ritiene che tale risposta sia doverosa nei confronti di tutti gli enti che hano sottoscritto il verbale della Conferenza dei servizi del 27 marzo 1991 in rappresentanza dei vari livelli di interesse delle popolazioni e dei territori coinvolti;

ad adoperarsi, anche con la collaborazione dei parlamentari novaresi, per ottenere un incontro con il Ministro al quale partecipi una delegazione degli amministratori degli enti interessati affinchè si

possa accertare l'esistenza o meno degli stanziamenti per la realizzazione delle opere in questione ovvero si verifichi con quali provvedimenti e per conto di chi detti fondi sono stati stralciati dal bilancio dello Stato e per quali opere sono stati destinati, ed al fine di ottenere un preciso impegno di finanziamento dell'opera, necessaria a risolvere i problemi di collegamento con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa oltre che di viabilità e di inquinamento acustico ed atmosferico delle comunità di Galliate, della frazione di Pernate e del quartiere di Sant'Agabio, ed il collegamento con il CIM;

considerata con preoccupazione la situazione di stallo di tutte le fondamentali opere infrastrutturali in corso sul territorio provinciale – autostrada Voltri-Sempione, CIM, adeguamento del traforo ferroviario del Sempione, smistamento scalo di Domo 2,

invita i Ministri competenti a dare corso con sollecitudine alle realizzazioni conseguenti alle decisioni già assunte in modo da portare a compimento, senza ulteriori indugi e rallentamenti non motivati, i lavori suindicati.»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di chiarire definitivamente le ragioni per le quali nonostante:

l'opera sia contemplata nel Piano decennale;

l'avvenuto stanziamento dei relativi fondi;

l'avvenuta definizione di una specifica convenzione di concessione;

l'approvazione del progetto con procedura «speciale» in data 27 marzo 1991 e la conseguente necessità di realizzazione dell'opera entro il 1992,

non sia stata finora disposta da parte del consiglio d'amministrazione dell'ANAS la concessione dello stanziamento necessario per l'inizio dei lavori del «primo lotto» dell'autostrada Novara-Malpensa.

(4-07240)

(13 novembre 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto per comunicare che il progetto esecutivo del primo tronco funzionale del collegamento dell'autostrada Torino-Milano con l'aeroporto della Malpensa è stato approvato dalla conferenza dei servizi nel marzo 1991.

Successivamente, la società concessionaria dell'autostrada Torino-Milano ha sottoposto all'esame della conferenza dei servizi, nella seduta del luglio 1991, una variante al progetto esecutivo, che nello stesso mese è stata esaminata favorevolmente dal consiglio di amministrazione dell'ANAS ed approvata in linea tecnica.

La variante in argomento, studiata di concerto con l'ANAS, attiene alla tipologia dello svincolo di accesso alla nuova stazione autostradale di Novara.

Il progetto dell'intero intervento, dello sviluppo complessivo di chilometri 10+335, si articola in due tronchi fra loro interconnessi: il primo tronco funzionale – primo tratto Novara-Malpensa e variante alla strada statale n. 341 ed il secondo tronco funzionale – secondo tratto Novara-Malpensa.

Il tracciato interessa i territori dei comuni di Novara, Galliate e Romentino mentre la variante interessa solo il comune di Novara.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad oltre 102 miliardi di lire.

Per quanto riguarda il finanziamento, è previsto un contributo ANAS per 70 miliardi di lire, già impegnato, mentre per la restante somma si dovrà far fronte con ricorso all'autofinanziamento da parte della società concessionaria.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

(28 dicembre 1991)

---

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - L'interrogante chiede di sapere, in relazione a quanto pubblicato il 3 gennaio 1991 su «La Repubblica»:

se risponda al vero la notizia che la Valtur, che ha la maggioranza azionaria in mano pubblica con il 51 per cento Insud, abbia un direttore generale operativo sotto tutti i punti di vista nella persona del francese Marc Tombez, considerato espressione del Club Mediterranee, cioè dell'organizzazione che è la maggiore concorrente della Valtur stessa;

se risponda al vero la notizia che la Valtur sia ostacolata nella sua espansione dal signor Tombez, cioè dal Club Med che teme lo sviluppo della società italiana nel mondo;

se risponda al vero che in questa «operazione» di freno nei confronti della Valtur il Club sia spalleggiato dall'altro socio di minoranza della Valtur stessa, cioè dalla Finbrescia che fa capo a Mario Dora, l'imprenditore di cui si è parlato nella discussa vicenda del «parco» di Afragola in Campania.

(4-05768)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Insud spa. Dall'origine e sino alla recente cessione (24 aprile 1991) del 30 per cento delle azioni in possesso della Insud alla Sanpaolo Finance, nella compagine sociale della Valtur figuravano i seguenti principali azionisti: Insud per il 51 per cento; Club Mediterranée per il 23 per cento; Finbrescia per il 22,3 per cento. Per patti parasociali in essere tra gli azionisti, la nomina del direttore generale della Valtur è spettata al Club Mediterranée che sin dal 1976 fu invitato ad aderire alla società proprio al fine di fornire collaborazioni gestionali e commerciali che consentissero un più rapido sviluppo della Valtur stessa. Di competenza della Insud, invece, è la nomina del presidente e dell'amministratore delegato; in particolare al presidente sono stati conferiti ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Come è ben noto, il Club Mediterranée è *leader* mondiale nel settore: esso infatti è presente sui mercati internazionali da oltre 40 anni con più di 100 villaggi sparsi per il mondo. La Valtur, società italiana, ha operato prevalentemente in Italia e solo negli ultimi tempi ha avviato iniziative all'estero con buoni risultati grazie anche alla collaborazione con il Club Mediterranée.

*Il Ministro senza portafoglio*
*per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MANNINO

(27 dicembre 1991)

---

POLLICE. – *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che un consorzio di banche capeggiate dalla Banca commerciale italiana e da Pasfin Servizi finanziari spa ha ricevuto l'incarico di collocare mediante sollecitazione di pubblico risparmio 5 milioni di azioni ordinarie ed altrettante azioni privilegiate della GIFIM (Gestione intermediazioni finanziamenti immobiliari) spa del gruppo SOPAF;

che l'offerta ha inizio il 25 marzo 1991, salvo chiusura anticipata, comunque non anteriore alle ore 13 del primo giorno di collocamento qualora le richieste superassero l'offerta;

che i 10.000 pacchetti inscindibili, costituiti da 500 azioni ordinarie e 500 privilegiate, saranno offerti al prezzo di lire 3.000.000 ciascuno;

che le domande dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da suo mandatario speciale presso le sedi e le filiali degli istituti partecipanti all'operazione, solo dopo aver preso visione del prospetto informativo conforme al modello depositato presso l'archivio prospetti della Consob in data 1° marzo 1991, n. 1887, di cui la scheda costituisce parte integrante;

che non saranno ricevibili nè valide le domande pervenute prima dell'inizio del periodo di offerta;

che, nella mattinata del 25 marzo 1991 i componenti di un'associazione di consumatori (Adusbef), si recavano presso alcune casse incaricate, tra le quali BNL, Comit, Credit, Monpaschi e Credito romagnolo, per verificare la regolarità dell'operazione, visto che le ultime offerte pubbliche di sottoscrizione non sempre sono state improntate all'insegna di correttezza e trasparenza;

che l'Adusbef verificava che le agenzie delle suddette banche erano sprovviste di prospetto informativo ed in guisa della scheda «che costituisce parte integrante del prospetto» venivano offerte delle fotocopie;

che la mancanza del prospetto informativo costituisce una grave carenza all'informativa per i richiedenti pacchetti GIFIM spa;

che la Consob rifiutava di prendere in esame le segnalazioni e di verificare tempestivamente quanto denunciato poichè gli uffici Consob di Roma e Milano «non sarebbero all'uopo predisposti»,

si chiede di sapere:

1) se la mancanza del prospetto informativo sia addebitabile a disguidi delle banche o alla GIFIM spa;

2) se non sia il caso di adottare provvedimenti nei confronti della Consob per «predisporla a ricevere» tempestivamente le segnalazioni delle associazioni di consumatori come dei comuni risparmiatori;

3) se non sia il caso di verificare correttezza e trasparenza del collocamento GIFIM spa e di escludere assegnazioni preventive di pacchetti azionari a talune gestioni mobiliari ed immobiliari;

4) infine, se non sia il caso di dare serie disposizioni affinchè, in futuro, le offerte pubbliche di sottoscrizione avvengano all'insegna della massima trasparenza, tutela e garanzia dei risparmiatori.

(4-06134)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'offerta al pubblico di azioni della GIFIM spa (Gestione intermediazioni finanziamenti immobiliari) del gruppo SOPAF.

Al riguardo, si fa presente che la Consob, interessata in ordine ai fatti segnalati nell'interrogazione, ha precisato quanto segue.

In data 1° marzo 1991 è stato pubblicato, mediante deposito al n. 1887 dell'apposito archivio Consob, il prospetto informativo concernente l'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e privilegiate della GIFIM spa, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato, in data 17 luglio 1990, dall'assemblea straordinaria della società.

Tale prospetto prevedeva, tra l'altro, che le operazioni di collocamento sarebbero state effettuate dalla Banca commerciale italiana e dalla Pasfin Servizi Finanziari spa, anche per il tramite di ventidue casse incaricate esclusivamente di ricevere le adesioni all'offerta. La Banca commerciale italiana avrebbe, inoltre, verificato la regolarità delle operazioni di collocamento, comunicando alla Consob gli esiti di tale verifica, nonchè i risultati del collocamento stesso.

Con telex del 25 marzo 1991, il menzionato istituto di credito ha informato la Consob di aver disposto, a far tempo dalle ore 13,00 dello stesso 25 marzo, la chiusura anticipata dell'offerta, in quanto le richieste pervenute erano superiori al quantitativo complessivamente offerto.

In pari data, peraltro, l'ADUSBEF (Associazione difesa utenti bancari, finanziari, postali, assicurativi) evidenziava, con proprio comunicato stampa la circostanza che alcuni sportelli di banche, incaricate di effettuare il collocamento, non disponevano dei necessari prospetti informativi.

La Consob, pur non avendo ricevuto alcuna formale segnalazione in ordine ai fatti rappresentati nel comunicato, ha comunque richiesto alla GIFIM spa, alla Banca commerciale italiana e alla Pasfin Servizi Finanziari spa elementi informativi sulle procedure adottate per la regolare effettuazione del collocamento dei titoli e, in particolare, di comunicare la data entro la quale i prospetti informativi erano stati consegnati agli istituti partecipanti all'operazione, nonchè il numero dei prospetti disponibili presso ciascuno di essi.

In proposito, la Pasfin spa (anche per conto della GIFIM spa) ha fatto presente che i prospetti informativi erano stati consegnati dalla GIFIM nelle sedi indicate dai singoli istituti partecipanti, per il successivo inoltro ai rispettivi sportelli, e che non era stata segnalata da parte dei menzionati istituti alcuna irregolarità in ordine alla diffusione dei prospetti.

La Banca commerciale italiana, da parte sua, nel precisare che la distribuzione dei prospetti alle casse incaricate era stata effettuata dalla società emittente e non dalla direzione del consorzio, ha comunicato di aver inviato tali prospetti alle proprie filiali, italiane ed estere, le quali, a loro volta, avevano provveduto ad inoltrarli a tutti gli sportelli operativi. Analogamente a quanto comunicato dalla Pasfin spa, anche alla Comit non risultava pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità presso le altre casse incaricate, nè alcuna di esse aveva lamentato il mancato invio dei prospetti.

Il suddetto istituto di credito ha, altresì, riferito che l'operazione di cui trattasi ha avuto regolare svolgimento con piena osservanza delle modalità e dei termini di collocamento indicati nel prospetto informativo, essendo stata assicurata, presso ogni sportello, la possibilità di prendere visione del prospetto stesso.

La Consob ha, infine, soggiunto che, pur in assenza di un'esplicita previsione normativa (a differenza di quanto stabilito per organismi aventi natura istituzionale affine, quale l'ISVAP), ha già da tempo provveduto ad attivare un'apposita funzione di raccolta, esame e valutazione di esposti e segnalazioni ad essa pervenuti.

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

(24 dicembre 1991)

---

POLLICE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che col ricorso che viene integralmente riportato alcuni cittadini di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) lamentavano lo strano comportamento degli amministratori di tale comune ed il tentativo di distruggere una parte importante del paesaggio di quella bellissima zona:

«A Sua Eccellenza il Ministro per i beni culturali e ambientali – via del Collegio romano 27.

Controricorso

in opposizione al ricorso della giunta municipale del comune di San Vito sullo Ionio del 30 maggio 1991 con il quale si chiedeva il riesame dell'annullamento ai sensi della legge n. 431 del 1985 dell'autorizzazione rilasciata dalla regione Calabria n. 1909 del 20 novembre 1990 (nulla osta paesistico), Bilotta Fernando e Vito Bilotta, nella loro qualità di consiglieri di minoranza del comune di San Vito sullo Ionio,

espongono:

con decreto del presidente della giunta regionale n. 321 del 12 marzo 1990 veniva rilasciato al comune di San Vito sullo Ionio, che ne aveva fatto richiesta, nulla osta paesistico ambientale per un progetto di «area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero» nel territorio di detto comune.

In data 19 maggio 1990 il Ministero per i beni culturali e ambientali annullava il decreto regionale sulle seguenti motivazioni:

1) il decreto regionale non spiegava in quale modo l'intervento autorizzato potesse considerarsi compatibile con il contesto ambientale in cui andava ad inserirsi;

2) l'intervento, al contrario, si doveva ritenere in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche della zona, di grande qualità, grazie, tra l'altro, alla presenza di una notevole copertura vegetale e tale da comportare l'alterazione dei tratti paesistici ambientali caratterizzanti l'attuale morfologia del territorio tutelato;

3) l'attuazione del progetto avrebbe comportato l'urbanizzazione della zona, in assenza della preliminare verifica di compatibilità paesistico-ambientale;

4) la regione avrebbe agito con eccesso di potere avendo rilasciato il nulla osta trascorsi oltre 60 giorni dalla data della domanda.

Contro tale provvedimento nè la regione nè il comune avanzavano ricorso per cui lo stesso diventava definitivo.

Con nota n. 1854 del 18 agosto 1990, il comune di San Vito sullo Ionio avanzava altra richiesta di nulla osta affermando di aver apportato alcune modifiche al progetto originario.

Il 28 novembre 1990, il presidente della giunta regionale rilasciava nuovo nulla osta paesistico ambientale che veniva nuovamente annullato dal Ministero.

In data 30 settembre 1991 il comune di San Vito proponeva il ricorso che qui si impugna;

come si evince dalla narrazione del tutto siamo di fronte alla solita, ordinaria, storia calabrese.

Trattasi infatti sempre dello stesso intervento che, attraverso alcune secondarie modifiche, si è tentato di far passare per ben due volte malgrado il primo annullamento e che oggi viene riproposto attraverso un ricorso estremamente anomalo nella speranza di qualche intervento politico.

Anomalo perchè, come già spiegato, l'annullamento oggi impugnato rappresenta solo la presa d'atto che il Ministero aveva già espresso parere contrario all'intervento edificatorio richiesto attraverso l'annullamento del primo nulla osta regionale e che tale provvedimento censorio andava ritenuto definitivo perchè contro lo stesso non era stato azionato alcun mezzo di impugnazione.

Si intende comunque entrare anche nel merito della vicenda per non fermarsi solo al dato formale della irricevibilità del ricorso oggi presentato. Infatti il nulla osta regionale poi annullato era contrario alla legge per i seguenti motivi di diritto:

1) violazione della legge n. 142 del 1990, della legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990, eccesso assoluto di potere; come risulta dal decreto di annullamento l'area destinata all'intervento edificatorio

ricade sotto la tutela della lettera *g*) dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in quanto territorio coperto da foreste o boschi.

È assolutamente ridicolo che il comune affermi che la zona non è boscata poichè ciò risulta dalla relazione al progetto dell'ostello ma anche dalle fotografie che qui si allegano.

La lettera *e*), articolo 6, della legge regionale n. 23 del 1990 esclude ogni possibilità di edificazione nei territori coperti da boschi o foreste.

L'articolo 9 della richiamata normativa regionale prevede una deroga per le opere pubbliche incluse in programmi deliberati alla data in vigore della legge.

È questo il motivo per cui, commettendo altra irregolarità, il sindaco ha trasmesso un nuovo progetto senza che questo venisse approvato dalla giunta municipale che ha competenza esclusiva in materia (articolo 35 della legge n. 142 del 1990).

Infatti, una nuova approvazione avrebbe escluso l'intervento dalla deroga prevista dalla legge regionale costituendo e riaffermando il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'articolo 6.

Si sottolinea comunque a Sua Eccellenza il Ministro che in ogni caso manca l'atto deliberativo (approvazione del nuovo progetto), presupposto per l'inoltro della richiesta di nulla osta da parte del sindaco;

2) violazione di legge – eccesso di potere;

tra l'altro la richiesta di nulla osta è stata istruita dall'assessorato al turismo, come risulta dalla sigla dell'assessore sul decreto, Laganà, e non dal competente assessore ai beni ambientali Chieffallo;

3) violazione di legge (articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

dal combinato disposto della normativa sopra richiamata risulta che con il vincolo s'intende tutelare il paesaggio per come esso si presenta ed evitare una modifica morfologica dello stesso che ne stravolga la prospettiva.

L'intervento, per come è stato pensato, anche con le ulteriori modifiche del nuovo progetto che rappresenta un aumento di volumi e spazi occupati, al contrario distrugge completamente il paesaggio esistente creandone uno nuovo e di qualità peggiore.

Quanto all'esistenza nella zona di una struttura comunale l'affermazione del comune rischia il ridicolo perchè, come si può vedere dalla fotografia che si allega, trattasi di un casotto di ridottissima dimensione, costruito da diversi decenni, che è una cosa ben diversa dal mastodontico intervento che l'amministrazione intenderebbe porre in essere;

4) violazione di legge – carenza di motivazione;

il decreto del presidente della giunta regionale appariva completamente immotivato poichè non vi si riscontravano le ragioni della scelta e le azioni necessarie al mantenimento dell'unitarietà del paesaggio complesso che oggi si presenta; inoltre l'aver condizionato il nulla osta al rilascio da parte dell'ufficio dipartimentale delle foreste della preventiva autorizzazione al taglio di eventuali alberi dimostra che l'ufficio regionale non aveva neanche valutato l'impatto della riduzione della copertura arborea poichè non ne conosce neanche la misura;

5) violazione di legge - falsa motivazione - eccesso di potere;

come bene osserva il Ministero nel suo primo provvedimento di annullamento la realizzazione del progetto rappresenta la totale trasformazione della zona con la completa urbanizzazione della stessa.

Ciò è dimostrato dalla variante al PDF (ampliamento zona turistica) approvata dal consiglio comunale con delibera n. 10 del 28 febbraio 1984 di cui si allega copia, che trasforma l'intero comparto in zona turistica sicchè non il solo intervento andava valutato ai fini paesaggistici, ma l'insieme delle modifiche prevedibili che, attraverso la costruzione delle opere di urbanizzazione, fanno di una zona «vergine» una zona ad alta densità abitativa.

Infatti, il comune di San Vito sullo Ionio ha provveduto ad approvare con delibera del consiglio comunale n. 38 del 18 ottobre 1986 il progetto di lottizzazione e con delibera del consiglio comunale n. 16 del 18 aprile 1989 lo schema di convenzione con annesso regolamento di lottizzazione (di dette delibere si allega copia) su terreno di sua proprietà in località «Acero» e non risulta chiaro se la richiesta di nulla osta riguarda solo l'opera finanziata con la legge n. 64 (ostello) o l'intera lottizzazione.

Ciò dimostra in modo inequivocabile l'entità molto più vasta dell'operazione messa in campo dal comune di San Vito sullo Ionio;

6) violazione di legge - violazione della circolare regionale del 27 giugno 1988, protocollo n. 2749;

manca totalmente nella richiamata progettazione la previsione dello smaltimento dei liquami in violazione della legge e della richiamata circolare;

7) violazione di legge - eccesso di potere;

la regione aveva rilasciato il nulla osta trascorso il termine di 60 giorni che gli è concesso dalla legge a far data dall'inoltro della domanda;

8) violazione di legge;

il progetto non ha la necessaria copertura finanziaria per le opere di urbanizzazione così come previsto dalla normativa urbanistica,

per questi motivi

Savari Piero, Bilotta Fernando e Bilotta Vito, nella loro qualità di consiglieri comunali, chiedono che Sua Eccellenza il Ministro voglia dichiarare irricevibile il ricorso del comune di San Vito sullo Ionio poichè avanzato contro un provvedimento che rappresenta la ripetizione di altro provvedimento già definito nonchè rigettarlo nel merito per le ragioni sopra esposte»;

che all'evidente scopo di «forzare la situazione» è stata «inventata» una pro loco di San Vito al solo scopo di ottenere una modifica dell'annullamento già operato dal Ministero con una raccolta di firme di dubbia validità;

che le associazioni ambientaliste e singoli cittadini hanno raccolto a loro volta un migliaio di adesioni sulla richiesta di mantenimento del divieto di costruire in località «Acero»;

che stranamente, tra l'altro, la regione non ha provveduto alla revoca del finanziamento per l'opera contestata malgrado il comune sia decaduto dall'utilizzarlo essendo trascorsi i termini previsti in convenzione;

che vi è un gran movimento di sottosegretari che hanno coinvolto a titolo evidentemente promozionale anche l'incolpevole prefetto di Catanzaro in una visita in località «Acero»,

si chiede di sapere dal Ministro per i beni culturali e ambientali se intenda riaffermare il proprio parere negativo e da quello del bilancio e della programmazione economica se non intenda procedere alla sospensione del finanziamento per il progetto in questione stante l'inerzia della regione Calabria.

(4-06722)

(17 luglio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in data 30 maggio 1991 il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) ha presentato ricorso avverso il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali dell'8 marzo 1991 relativo all'annullamento, ai sensi della legge n. 431 del 1985, dell'autorizzazione n. 1909 del 20 novembre 1990 rilasciata, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, alla Ditta amministrazione comunale San Vito sullo Ionio;

che, in seguito a ciò, l'interrogante ha presentato altra richiesta di chiarimenti a detto Ministero, cui è seguita lettera di risposta da parte del presidente del Consiglio dei ministri e ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali Giulio Andreotti, che assicurava la salvaguardia della località Acero;

ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro competente abbia inviato una ispezione *in loco* e se, a seguito di tale eventuale ispezione, siano state prese determinazioni coerenti alle assicurazioni del Ministero sopra richiamate.

(4-07120)

(30 ottobre 1991)

RISPOSTA. (*) - Con decreto ministeriale del 19 maggio 1990 questo Ministero ha annullato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, il nulla osta ai fini ambientali rilasciato dalla regione Calabria al comune di San Vito sullo Jonio per la realizzazione di un'area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero.

La regione Calabria ha in seguito emesso un nuovo nulla osta per lo stesso intervento che è stato parimenti annullato da questo Ministero con decreto ministeriale 8 marzo 1991.

In data 10 giugno 1991 il predetto comune presentava «ricorso» avverso il citato decreto ministeriale 8 marzo 1991, cui si opponevano con un «controricorso» alcuni consiglieri comunali.

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Questo Ministero decideva, quindi, di fare eseguire un sopralluogo da parte di propri funzionari.

Nel corso di tale sopralluogo si è rilevato:

*a*) il notevole pregio ambientale della località Acero nel comune di San Vito sullo Jonio;

*b*) la presenza in loco di strutture - già esistenti - idonee a consentire il pubblico godimento e l'agibilità del luogo e ad assicurare nel contempo la salvaguardia della località;

*c*) la intollerabile compromissione del paesaggio che conseguirebbe dalla realizzazione delle opere di attrezzatura turistica previste nel progetto comunale che, interessando zone ricche di alberature e terreni spesso in forte pendio, comporterebbero sbancamenti vistosi e disboscamenti;

*d*) la opportunità di non realizzare nemmeno l'edificio «rifugio ostello», ancorchè incidente su una zona di vegetazione più rada e con terreno meno acclive, a causa delle dimensioni previste, di alcune caratteristiche architettoniche, dei movimenti di terra necessari all'impianto del fabbricato, nonchè per ragioni anche di ordine compositivo per il cattivo adattamento del progetto al terreno in pendio;

*e*) la possibilità di edificare eventualmente una sobria e ridotta struttura di ostello in forme e materiali più consoni ad una zona di foresta montana e più aderente all'orografia del sedime, escludendo ogni indiscriminata previsione di edificazione ai fini turistici.

Le risultanze dell'effettuato sopralluogo hanno confermato, quindi, la legittimità dei decreti ministeriali del 19 maggio 1990 e 8 marzo 1991, in ordine ai quali si ritiene che non debba essere emesso alcun provvedimento di annullamento in via di autotutela, nè che sussistano motivi di opportunità tali da giustificare una eventuale revoca.

Il comune interessato del resto potrà provvedere a redigere un nuovo progetto che tenga conto delle indicazioni e delle limitazioni sopra esposte.

Infine si fa presente che il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato che il progetto relativo all'«area attrezzata per il turismo - rifugio ostello in località Acero in San Vito sullo Jonio», finanziato per un importo pari a lire 2.291 milioni con delibera CIPE del 3 agosto 1988 di approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, rientra nell'ambito dell'azione organica 6.3 e come tale rappresenta un'opera di competenza regionale, nei confronti della quale qualsiasi provvedimento deve essere adottato dagli organi della regione Calabria e quindi sottoposto al Ministero per il Mezzogiorno per gli ulteriori adempimenti.

In particolare, per l'opera di cui trattasi, il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, venuto a conoscenza dell'annullamento da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali dei provvedimenti regionali di concessione del nulla osta ai fini paesaggistici e ambientali, ciò che rende non realizzabile l'iniziativa, ha richiesto alla regione interessata di far conoscere le determinazioni adottate in merito, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la revoca del

finanziamento assentito. A tutt'oggi non risulta ancora pervenuta alcuna risposta a detta richiesta.

*Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*
ANDREOTTI

(30 dicembre 1991)

---

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Visto e considerato che da parte del Governo, e del Ministero del tesoro in particolare, da molti anni è in atto una gigantesca manovra incentrata sul risparmio e sul rigore, l'interrogante chiede di sapere:

se rientrava in tale strategia la decisione dell'onorevole Luigi Foti, sottosegretario per il tesoro, di non pagare l'affitto del suo ufficio sito a Siracusa in via Arsenale 44/46, di proprietà dell'INA, considerato che il presidente del tribunale di Siracusa ha emesso ingiunzione esecutiva per lire 13.641.000 in data 12 ottobre 1990 (n. 905/90); tale affitto, a quanto è dato di sapere, il Sottosegretario aveva ottenuto a prezzo di favore;

se il Ministro consideri tale incidente (pur se piccolo, unitamente al precedente caso dello scoperto bancario - si vedano le interrogazioni 4-03813 del 19 settembre 1989 e 4-03964 del 18 ottobre 1989) compatibile con il ruolo svolto dal Sottosegretario in questione.

(4-07175)

(6 novembre 1991)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, dagli atti pervenuti dalla direzione amministrativa degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale delle assicurazioni siti in Siracusa, risulta che l'onorevole Luigi Foti ha immediatamente provveduto al pagamento di quanto dovuto all'Istituto in dipendenza del rapporto di locazione esistente dal 1973, in relazione al provvedimento emesso dal tribunale di Siracusa in data 12 ottobre 1990.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha, altresì, riferito di non aver mai praticato prezzi di favore nei confronti di qualsiasi inquilino.

Risulta, inoltre, che l'onorevole Foti corrispondeva, nel 1973, il canone mensile basato su un parametro metri quadrati/mese di circa lire 740, oltre le spese generali, applicato per tutti gli uffici, ed aumentato annualmente secondo gli indici Istat.

Conseguentemente, alla scadenza del citato contratto, avvenuta nel 1988, si è provveduto alla stipula di un nuovo contratto che prevede un canone mensile basato sul parametro metri quadrati/mese di circa lire 4.700, oltre le spese generali, applicato in quell'anno a tutti gli uffici, e regolarmente aumentato secondo gli indici Istat.

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

(24 dicembre 1991)

---